

## REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

( ART. 24 D.LGS. N. 175/2016 SS.MM.II.)

### I – Introduzione generale

#### 1. Premessa

Con la legge n. 190/2014 il legislatore è intervenuto nel settore delle partecipate pubbliche proseguendo nella direzione intrapresa già con la legge di stabilità dell'anno precedente (la L. 147/2013), volta stimolare e responsabilizzare l'autonomia decisionale dell'ente (e di risulta quella operativa della società) verso la riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni.

In particolare, l'articolo 1, comma 611, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, "gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".

Il Comune di San Pietro Mosezzo ha adottato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01/07/2015.

Successivamente ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/4/2016 la relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

In materia di società partecipate c'è stata una rinnovata attenzione da parte del legislatore. Infatti è stato emanato, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico.

L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014.

Il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, sancisce che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni:

- devono provvedere alla revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie entro il 30/09/2017;

- non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP);

- fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

**La revisione straordinaria deve essere condotta con riferimento alle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016** (data di entrata in vigore del Testo unico), individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art. 15 del Decreto correttivo); mediante la revisione straordinaria i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal TUSP per la loro conservazione, ovvero:

- la riconducibilità ad una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;

- la necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o externalizzata del servizio affidato (art. 5, commi 1 e 2, TUSP);

- la presenza di dipendenti in numero superiore agli amministratori;

- l'assenza di altre società od enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili;

- aver conseguito nel triennio precedente un fatturato medio annuo non superiore ad € 500.000;

- per le società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, non aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- la non necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- la non necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

La ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni.

E' necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento delle partecipazioni.

Gli esiti della ricognizione sono comunicati alla Sezione della Corte dei conti competente e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 20, cc. 1 e 3 e dell'art. 24, c. 1.



## II – Le partecipazioni dell'ente

### 1. Le partecipazioni societarie

Il Comune partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Acqua Novara VCO spa con una quota dello 0,047%

### 2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune partecipa al Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi, al Consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali (CISA 24 in liquidazione) e al Consorzio gestione rifiuti basso novarese.

La partecipazione ai Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

## III – Il Piano operativo di razionalizzazione

### 1. Società Acqua Novara VCO SPA

La Società gestisce il servizio idrico-integrato sul territorio dell'ATO1 Piemonte e trattasi, quindi, di società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.

La Società Acqua Novara VCO, nel Comuni di San Pietro Mosezzo, gestisce il servizio di fognatura e depurazione, mentre il servizio di acquedotto è gestito da un soggetto privato salvaguardato "ex cipe" la cui competenza risulta riconducibile direttamente all'Amministrazione Comunale (soggetto competente ai sensi dell'art.1, titolo 1, Allegato A 643/2013) ovvero: Società Acque Potabili SpA fino al 31.12.2016, dal 01.01.2017 subentra la società IRETI S.p.A.,(gruppo Iren s.p.a.)

Numero degli amministratori 5

Numero dipendenti: 264

| Risultato d'esercizio |             |            |            |            |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 2012                  | 2013        | 2014       | 2015       | 2016       |
| + 2.363.706           | + 1.739.715 | +2.066.506 | +3.653.414 | +7.266.047 |

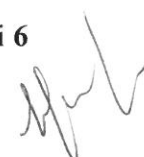
| Fatturato  |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| 57.571.192 | 59.765.146 | 65.276.080 | 69.279.955 | 69.610.378 |



Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Acqua Novara VCO spa:  
Stato patrimoniale

| Stato Patrimoniale                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Attivo                                             | 31.12.2012         | 31.12.2013         | 31.12.2014         | 31.12.2015         | 31.12.2016         |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| B) Immobilizzazioni                                | 111.910.036        | 118.537.841        | 125.088.762        | 126.659.966        | 138.266.303        |
| C) Attivo circolante                               | 50.104.540         | 43.955.588         | 43.010.129         | 50.684.102         | 55.297.708         |
| D) Ratei e risconti                                | 189.888            | 164.698            | 73.118             | 78.824             | 97.673             |
| <b>Totale Attivo</b>                               | <b>162.204.464</b> | <b>162.658.127</b> | <b>168.172.009</b> | <b>177.422.892</b> | <b>193.661.684</b> |

| Passivo                         | 31.12.2012         | 31.12.2013         | 31.12.2014         | 31.12.2015         | 31.12.2016         |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A) Patrimonio netto             | 52.285.864         | 54.025.579         | 60.557.038         | 63.926.828         | 75.850.068         |
| B) Fondi per rischi ed oneri    | 2.044.502          | 2.317.937          | 1.874.904          | 1.811.930          | 2.306.368          |
| C) Trattamento di fine rapporto | 1.832.316          | 1.852.065          | 2.575.967          | 2.383.127          | 2.358.505          |
| D) Debiti                       | 82.131.010         | 80.014.060         | 77.300.738         | 81.870.686         | 84.153.633         |
| E) Ratei e Risconti             | 23.910.772         | 24.448.486         | 25.863.362         | 27.430.321         | 28.993.110         |
| <b>Totale passivo</b>           | <b>162.204.464</b> | <b>162.658.127</b> | <b>168.172.009</b> | <b>177.422.892</b> | <b>193.661.684</b> |



Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Servizi Srl:  
Conto Economico

| <b>Conto Economico</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                           | <b>31.12.2012</b> | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2014</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| A) Valore della produzione                | 57.571.192        | 59.765.146        | 65.276.080        | 69.279.955        | 69.610.378        |
| B) Costi di produzione                    | -54.201.167       | -55.193.951       | -57.073.769       | -58.723.812       | -58.651.741       |
| <b>Differenza</b>                         | <b>3.370.025</b>  | <b>4.571.195</b>  | <b>8.202.311</b>  | <b>10.556.143</b> | <b>10.958.637</b> |
| C) Proventi e oneri finanziari            | -1.127.595        | -1.518.665        | -2.003.144        | -3.970.930        | -447.379          |
| D) Rettifiche valore attività finanziarie | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -24.184           |
| E) Proventi ed oneri straordinari         | -1.318.024        | 196.569           | -2.107.159        | 0                 | 0                 |
| <b>Risultato prima della imposte</b>      | <b>3.560.454</b>  | <b>3.249.099</b>  | <b>4.092.008</b>  | <b>6.585.213</b>  | <b>10.487.074</b> |
| Imposte                                   | -1.196.748        | -1.509.384        | 2.025.502         | 2.931.799         | 3.221.027         |
| <b>Risultato d'esercizio</b>              | <b>2.363.706</b>  | <b>1.739.715</b>  | <b>2.066.506</b>  | <b>3.653.414</b>  | <b>7.266.047</b>  |

In considerazione del tipo di società e delle funzioni da essa espletate la società non rientra tra le partecipate oggetto di messa in liquidazione. Quindi è intenzione mantenere la partecipazione, seppure minoritaria, nella società.

Tale scelta deriva dalla circostanza che, a mente dell'articolo 147 del decreto n. 152/2006, "I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e che "Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito".

Inoltre, il successivo comma 1 bis disciplina il potere sostitutivo in capo al Presidente della Regione nel caso, come nella fattispecie, di inadempimento dell'ente locale.

All'interno dell'ambito territoriale ottimale, è l'autorità di governo che individua la forma di gestione ed il soggetto gestore (art. 149 bis, comma 1), cui sono affidate in concessione d'uso gratuita le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali (art. 153).

La Regione Piemonte con propria legge n. 13 del 20/1/1997, oggi ripresa dalla Legge Regionale 7 del 24 maggio 2012 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei



rifiuti urbani." ha delimitato 6 ATO, al fine di consentire, in ciascuno degli Ambiti individuati, la gestione dell'intero servizio idrico.

La norma Regionale inoltre ha disposto che la forma di collaborazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato sia quella "convenzionale" - art. 30 D.Lgs. 267/2000, non dando luogo all'istituzione di un nuovo Ente, bensì ad un organismo denominato AUTORITÀ D'AMBITO, dotato di ampia autonomia decisionale ed organizzativa sulle materie di competenza, ma privo di personalità giuridica, che esercita le proprie funzioni in nome e per conto di tutti gli Enti Locali appartenenti all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale.

In tale contesto le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità Montane, dei Presidenti delle Comunità Montane, dei Presidenti delle Province, o loro rispettivi delegati, denominata Autorità d'Ambito.

Il Comune di San Pietro Mosezzo ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 18.01.2000, la "Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti ricadente nell'A.T.O. n°1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ai sensi della L.R. 20 gennaio 1997 n. 13", sottoscritta dal Sindaco in data 28.01.2002. Successivamente, con D.C. del 29/11/2012, è stata approvata la nuova "Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito territoriale Ottimale n.1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato".

La Conferenza d'Ambito (atto n. 20) nel marzo 2007 ha deliberato di affidare in house fino al 2026 la gestione del SII ad un Gestore Unico, cioè Acqua Novara VCO s.p.a., società interamente pubblica appositamente creata e di riconoscere ai sensi dell'art. 113, comma 15-bis, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. la prosecuzione delle concessioni in capo a Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili S.p.A. fino al 31.12.2016, dal 01.01.2017 subentra la società IRETI S.p.A., (gruppo Iren s.p.a.), relativamente al servizio di acquedotto del Comune di San Pietro Mosezzo, fino al 31/01/2023.

Pertanto, per quanto concerne la Società in questione si rappresenta quanto segue:

- La Società Acqua Novara VCO SpA gestisce il servizio idrico integrato limitatamente alle fasi di fognatura e depurazione nell'ambito dell'ATO n. 1. e trattasi, quindi, di società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.
- la Società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
- la Società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio annuo superiore ad € 500.000,00;
- trattandosi dell'unica società partecipata dall'Ente, non sussistono attività analoghe e similari tra quelle svolte dalle società partecipate dall'Ente;
- I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

In conclusione, per tutto quanto sopra detto, resta quindi inalterata l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la quota assai modesta di proprietà in Acqua Novara VCO SpA. e pertanto non risulta necessario intraprendere attività amministrative volte alla dismissione della stessa società.



IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

*(Pineto Mauro)*